

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1913-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

**(DE LORENZO)**

E DAL MINISTRO DEL TESORO

**(BARUCCI)**

---

*Presentato il 19 novembre 1992*

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992,  
n. 441, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e  
socio-assistenziale

(Relatore: **Mario PERANI**)

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE.

**Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, e 20 luglio 1992, n. 343, nonché dell'articolo 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — (Servizi assistenziali). — 1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono a trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del presente articolo, precedentemente esercitate dalle province. I relativi provvedimenti dovranno prevedere il trasferimento: a) del personale addetto ai servizi assistenziali, compreso quello amministrativo e dei servizi generali, in servizio presso le province alla data del 31 dicembre 1992; b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi; c) delle risorse e dei finanziamenti necessari. Contestualmente le regioni devono definire le funzioni di promozione e di coordinamento delle province ed assicurare le condizioni per il loro esercizio. Le regioni devono altresì definire quali funzioni, tra quelle già svolte dalle province, dovranno essere gestite su base intercomunale.

2. Fino al trasferimento di cui al comma 1, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

3. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993 ».

All'articolo 3:

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 1-bis. Il contributo di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 67, è aumentato, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, della somma di lire 3 miliardi. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale"; e, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il contributo è ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ».

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. — (Trattamento pensionistico del personale medico). —  
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, a porre termine a decorrere dal 1° gennaio 1993 a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale ».

*Decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre 1992.*

**Disposizioni urgenti  
in materia sanitaria e socio-assistenziale**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

**ARTICOLO 1.**

*(Misure urgenti in materia sanitaria).*

1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e

integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro capite* dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'università degli studi di Siena.

## ARTICOLO 2.

(*Servizi assistenziali*).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

## ARTICOLO 3.

(*Contributi per le associazioni di promozione sociale*).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: « di cui all'articolo 115 » fino a: « legge 21 ottobre 1978, n. 641 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ».

## ARTICOLO 4.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte . . . . .	440.310
Valle d'Aosta . . . . .	8.650
Lombardia . . . . .	880.030
Bolzano . . . . .	34.150
Trento . . . . .	36.880
Veneto . . . . .	438.590
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	122.920
Liguria . . . . .	196.260
Emilia-Romagna . . . . .	428.350
Toscana . . . . .	373.170
Umbria . . . . .	86.470
Marche . . . . .	144.490
Lazio . . . . .	539.280
Abruzzo . . . . .	123.450
Molise . . . . .	33.570
Campania . . . . .	523.930
Puglia . . . . .	371.470
Basilicata . . . . .	54.610
Calabria . . . . .	189.430
Sicilia . . . . .	429.140
Sardegna . . . . .	144.850
Totale . . . . .	5.600.000